



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”* (1° luglio 2024)
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo* (1° agosto 2024)
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma* (1° ottobre 2024)
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci”* (8 maggio 2024)

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Riforma Cartabia e procedimento di deliberazione

Cartabia reform and exequatur procedure

ODILIA DANIELE

RIASSUNTO

La Riforma Cartabia, si propone come un tentativo organico e articolato volto ad ottimizzare l'efficienza del processo civile italiano, dando seguito all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea per riformare il sistema giudiziario nazionale.

In quest'ottica, il presente lavoro cerca di verificare se quest'epocale riforma possa avere delle ricadute in ambito ecclesiasticistico, analizzando alcune specifiche disposizioni introdotte con la riforma o a seguito della stessa. Ciò, in particolare, per quanto concerne il procedimento di deliberazione che, come è noto, rappresenta, specie dopo la stipula dell'Accordo di Villa Madama del 1984, una vera crux interpretorum.

PAROLE CHIAVE

Riforma Cartabia; processo civile; deliberazione.

ABSTRACT

The Cartabia Reform is proposed as an organic and articulated attempt to optimise the efficiency of the Italian civil process, following Italy's commitment to the European Union to reform the national judicial system.

With this in mind, this paper seeks to verify whether this epoch-making reform may have repercussions in the ecclesiastical sphere, analyzing some specific provisions introduced with or following the reform. This, in particular, with regard to the exequatur procedure which, as is well known, represents, especially after the Villa Madama Agreement of 1984, a real crux interpretorum.

KEYWORDS

Cartabia Reform; Civil Trial; Exequatur.

SOMMARIO: *1. Introduzione – 2. Brevi considerazioni sul D.lgs. n. 149/2022, “Riforma Cartabia” in materia di persone, minorenni e famiglie – 3. Aspetti di rilievo ecclesiasticistico della Riforma Cartabia – 3.1. (segue) Un focus particolare sul procedimento di deliberazione (ulteriori profili potenzialmente investiti dalla riforma) – 4. Considerazioni conclusive*

1. Introduzione

Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149¹ – c.d. Riforma Cartabia – ha attuato, come è noto, una riforma complessiva del diritto processuale civile (oltre che di quello penale). Per quanto di nostro specifico interesse, il decreto è intervenuto (tra l'altro) in materia di persone, minorenni e famiglia per ottimizzare, anche in questo ambito, l'efficienza e la rapidità del processo civile.

In conseguenza della riforma, tra gli operatori del diritto è presto sorta la domanda se essa potesse investire anche il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale contemplato dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense² (reso esecutivo con l. 121 del 1985).

¹ Per un'agile disamina – condotta in tempi recenti – del D. Lgs. n.149 del 2022 (“Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) si rimanda a LUCA PASSANNANTE (a cura di), *Manuale breve della Riforma Cartabia*, Wolters Kluwer, Cedam, Milano, 2024.

² Sul meccanismo delibatorio speciale figurato dall'art. 8, n. 2 dell'Accordo di Villa Madama ricorre una copiosa bibliografia. Solo per citare i lavori degli ultimi tre lustri, segnati, prima ancora degli indirizzi stringenti derivanti dalle ben note “sentenze gemelle” delle Sezioni Unite del 2014 (sentt. nn. 16379 e 16380), dall'intervento delle stesse SS. UU. nel 2008 (sent. 19809), che col “dichiarato intento di assumere un *leading role* in materia, nel procedere a una “codificazione” a grandi linee delle ipotesi di delibabilità” (così, FABIANO DI PRIMA, *Dinamiche di integrazione dell'ordinamento civile, diritto canonico e libertà del credente. (Ripartendo da F. Scaduto e P. S. Mancini)*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2022, p. 271 ss.), ha dato luogo a una “spirale” di condizionamenti giurisprudenziali al meccanismo stesso (per mutuare l'immagine resa da MARIO FERRANTE, *Sul rapporto tra giudicato civile di divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2020, p. 255). Cfr., sul tema, oltre i due lavori testé citati, *ex pluribus* NATASCIA MARCHEI, *Le relazioni familiari in crisi tra diritto civile e diritti religiosi*, in SARA DOMIANELLO, FORTUNATO FRENI, ANGELO LICASTRO, ADELAIDE MADERA, MARTA TIGANO (a cura di), *Relazioni familiari e libertà di religione. «Beni di rilievo costituzionale» a confronto* (Atti del Convegno dell'Associazione dei docenti della disciplina giuridica del fenomeno religioso (Messina, 21 e 22 settembre 2023), Pisa University Press, Pisa, 2024, p. 111 ss.; ANNA SVEVA MANCUSO, *Delibazione e divorzio nella giurisprudenza della Cassazione: il difficile bilanciamento tra attuazione della normativa concordataria e tutela del coniuge più debole*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2024; NATASCIA MARCHEI, *Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto*, Giappichelli, Torino, 2021; ID., *Ancora sui complessi rapporti tra sentenza di nullità matrimoniale e cessazione degli effetti civili del matrimonio «concordatario»: le Sezioni Unite fanno chiarezza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, pp. 849 ss.; ILIA PASQUALI CERIOI, *Le Sezioni Unite e “l'indifferenza” del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del “coniuge debole” nell'ordine matrimoniale dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2021; LUIGI LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite Civili*, 30 marzo 2021, n. 9004, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3-4, 2021, pp. 623-641; MARCO CANONICO, *Nullità matrimoniale ed assegno di divorzio*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 3, 2021, pp. 1106 ss.; ANDREA CESARINI, *Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale: la stabilità dell'assegno divorzile a seguito di “delibazione” della nullità canonica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2021; FABIANO DI PRIMA, *Delibazione speciale delle sentenze ecclesiastiche, ordine pubblico sostanziale e libertà religiosa tra ‘antiche’ suggestioni e ‘nuove’ problematiche*. Spunti

A rendere disagiata la risposta a tale quesito, sta un dato tecnico-giuridico ben presente agli specialisti del settore: vale a dire il perdurante contegno inerziale tenuto dal Legislatore statale appresso alla stipula del detto Accordo. Manca, difatti, a tutt'oggi una legge matrimoniale posta *ex parte Status* successiva alla revisione del Concordato del 1984, atta a prendere il posto dell'ormai quasi centenaria legge 27 maggio 1929, 847 (*Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio*)³. Ed invero, in mancanza di una specifica

di riflessione (a partire da Carlo F. Gabba), in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 177 ss.; PAOLO CAVANA, *L'evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di delibazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), 10, 2020; LUIGI LACROCE, *L'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 101 ss.; ANDREA CESARINI, *Ancora sul "conflitto" tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e (successivo) exequatur della nullità canonica: alle Sezioni unite la sorte delle statuizioni economiche non coperte da giudicato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2020, pp. 995 ss.; PAOLO DI MARZIO, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: c'è ancora da lavorare*, in MARIA D'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo"*, tomo II, Lugi Pellegrini Ed., Cosenza, 2018, p. 885 ss.; MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016, p. 313 ss.; FABIANO DI PRIMA, MARCO DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilievi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, in *Norma. Quotidiano d'informazione giuridica*, 2016; ANNA SAMMASSIMO, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), 31, 2015; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo" che apporta modificazioni al Concordato lateranense*", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), 28, 2014; FRANCESCO ALCINO, *I "nodi" della delibazione di sentenze ecclesiastiche e il "pettine" delle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2014; ILIA PASQUALI CERIOI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), 27, 2014, pp. 1-23; MARCO CANONICO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: un diritto o una chimera?* in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2014, p. 65 ss.; NATASCIA MARCHEI, *Le Sezioni unite riscrivono, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale, la "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2014, p. 775 ss.; ID., *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2013; GIUSEPPE DALLA TORRE, *"Specificità dell'ordinamento canonico" e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), 34, 2013; NATASCIA MARCHEI *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*. Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), gennaio 2012; MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi (nota a Cassazione 4 giugno 2012 n. 8926)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), giugno 2012; ILIA PASQUALI CERIOI, *"Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. Civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), maggio 2011; v NATASCIA MARCHEI, *Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, Utet, Torino, 2009, p. 220 ss.; FRANCESCO ALCINO, *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), marzo 2009.

³ Sulla tematica, cfr., in particolare, ENRICO VITALI, GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *La disciplina*

normativa di attuazione dell'Accordo di Villa Madama *in re matrimoniali*, sono sorti, già all'indomani della riforma del Concordato del '29, molteplici dubbi interpretativi che, tra le altre cose, hanno dato vita ad una serie di prassi differenziate nelle varie Corti di Appello in materia di deliberazione, concernenti i profili processualciviltistici⁴.

A tal proposito non risulta sufficiente, nella prassi forense, il ricorso agli artt. 796-797 c.p.c., contenuto nell'art. 4 del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984. Questi articoli – peraltro formalmente abrogati per effetto della legge di riforma del diritto internazionale privato (L. 218/1995), ma ancora in vigore per effetto dell'ultrattività legata all'impossibilità di un'abrogazione degli stessi a motivo di una normativa di produzione unilaterale statale, *ex art. 7, 2° comma Cost.*⁵ – non consentono, infatti, di risolvere tutti i problemi procedurali connessi alla deliberazione.

Il vuoto normativo della legislazione ecclesiastica – che si è tradotto in assenza di strumenti processuali specifici – ha spinto gli studiosi a cercare delle soluzioni compensative, volte a colmare la ricordata lacuna legislativa, facen-

del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama, Giuffrè, Milano, 1988; SALVATORE BORDONALI, ANTONIO PALAZZO (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990; FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992; PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999. Tra le opacità derivanti dalle incertezze generate dal sistema così venutosi a delineare, v'è, ad es., quella della tipologia dell'atto specifico con cui va proposta la domanda volta ad ottenere l'exequatur della pronuncia canonica di nullità. Sulla premessa che il richiamato art. 17 della L. n. 847 del 1929 è da considerare ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, la giurisprudenza ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale (secondo la previsione di detta norma) atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice – e non rivolta contro un avversario – e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione; mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Viene così a configurarsi un "sistema a doppio binario", che assume come elemento di discriminare l'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti e che trae la propria giustificazione dalla diversa natura – volontaria o contenziosa – dei relativi procedimenti (cfr., segnatamente, Cass., Sezioni Unite, sent. 5 febbraio 1988, n. 1212, in *Dir. eccl.*, 1988, II, p. 190 ss., e 1° marzo 1988, n. 2164, in *Giust. civ.*, 1988, I, pp. 1141 ss., con nota di FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il procedimento per l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: inerzia del legislatore e supplenza giurisdizionale*).

⁴ Sulla formazione di queste prassi, si vedano i contributi contenuti in AA.VV., *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, LEV, Città del Vaticano, 2008, pp. 165-264. In argomento, si rinvia a GIAN ANTONIO MICHELI, voce *Camera di consiglio* in *Enc. Dir.*, Vol. 5, Milano, 1959, p.990; ENRICO GRASSO, *I procedimenti camerale e l'oggetto della tutela*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1990, p. 35.

⁵ Approfondisce il punto, da ultimo, FABIANO DI PRIMA, *Dinamiche di integrazione dell'ordinamento civile*, cit., p.258 ss. Cfr. altresì, NATASCIA MARCHEI, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, cit., pp. 42 ss., con l'ampia bibliografia ivi riportata.

do ricorso alle disposizioni del diritto processuale civile “comune”⁶. È apparso, così, pressoché inevitabile guardare alla Riforma Cartabia quale possibile fonte di ispirazione per trovare delle soluzioni processuali da utilizzare anche nello specifico ambito della delibazione delle pronunce canoniche.

Stante la ricordata foschia ermeneutica che caratterizza questo settore del diritto ecclesiastico, è parso, quindi, opportuno approfondire il punto delle possibili refluenze giuridiche della riforma del 2022 sulla delibazione, onde verificare se la stessa possa, effettivamente, essere utilizzata per fare fronte alle ricordate lacune della normativa di derivazione pattizia.

In altri termini, da un punto di vista metodologico, l'idea sarebbe quella di verificare la possibilità di fare ricorso al nuovo diritto comune in materia processuale civile per supplire alle carenze strutturali del diritto speciale o, quantomeno, per utilizzare al meglio gli strumenti offerti dalla richiamata riforma.

2. Brevi considerazioni sul D.lgs. n. 149/2022, “Riforma Cartabia” in materia di persone, minorenni e famiglie.

Il D. Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149, attuativo della Legge 26 novembre 2021 n. 206 in materia di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, dei procedimenti in materia di diritti delle persone, delle famiglie e dell'esecuzione forzata, ha introdotto una riforma, meglio conosciuta come “Riforma Cartabia”, il cui obiettivo precipuo è quello di ottenere una maggiore celerità del processo attraverso una sua semplificazione e razionalizzazione ma anche introducendo un progressivo potenziamento della digitalizzazione onde ridurre la durata media dei procedimenti⁷. Si sono, infatti, introdotte specifiche novità che riguardano tutte e tre le fasi del processo civile ordinario: quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisoria.

In particolare, la Riforma ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2023, un rito unico e (almeno in teoria) più semplice per i processi in materia di famiglia, basato, cioè, su regole processuali uguali per tutti i processi relativi ai rapporti familiari, sganciandolo, in tal modo, dal processo di cognizione

⁶ Per una disamina del tema (più in generale) affrontata da una prospettiva eminentemente processualciviltistica, cfr. CONCETTA MARINO, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Giuffrè, Milano, 2005, *passim*.

⁷ Si veda anche il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149”.

ordinario e dando vita ad un procedimento che ha come *focus* i minori e la loro tutela⁸.

Invero, l'intervento del legislatore si è incentrato sulla tutela del minore, al punto da potersi affermare che lo spirito guida della riforma sia diretto a evidenziare la centralità del minore nel nuovo rito di famiglia⁹.

Con specifico riferimento alle novità apportate dalla riforma in ordine al ricordato nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie, si ritiene che la *ratio* sottesa alla decisione del legislatore di riordinare il diritto di famiglia risieda nella necessità di trattare allo stesso modo, e con un medesimo rito, procedimenti afferenti ad un'unica materia che nel sistema antecedente alla riforma Cartabia erano invece sottoposti a riti tra loro diversificati, costruiti sul modello del processo camerale, e ripartiti tra Tribunale ordinario, giudice tutelare e Tribunale per i minorenni¹⁰.

Il nuovo rito unitario si applica ai sensi dell'art. 473bis c.p.c. “ai procedi-

⁸ Viceversa, le norme relative all'istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie sarebbero dovute entrare in vigore decorsi due anni dalla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, a partire dunque dal 17 ottobre 2022, quando è stato pubblicato il d.lgs. n. 149/2022, che le conteneva. Invero, il decreto “carcere sicuro”, approvato il 3 luglio 2024 dal Consiglio dei ministri, prevede il rinvio di un anno (cfr. l'art.12) dell'entrata in vigore del Tribunale delle persone e della famiglia così come previsto dalla Riforma Cartabia. La decisione della proroga ad un anno è stata presa dopo aver ascoltato le doglianze della magistratura e dell'avvocatura che hanno rilevato, tra i vari problemi attuativi della riforma, l'assenza di fondi sufficienti. Sul punto v. il recentissimo quaderno monografico della rivista *Il Penalista* steso da FABIO FIORENTIN, *Decreto “carcere sicuro”: tutte le novità*, Giuffrè, 2024. Sulla delineazione dell'organo giudiziario in parola, cfr. VALERIA MONTARULI, *L'istituzione del tribunale unico per le persone, le famiglie ed i minori, l'unificazione dei riti e la considerazione dell'interesse del minore*, in *Foro It.*, novembre 2021; CLAUDIO CECHELLA, *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie della legge delega di riforma del processo civile*, in *Questione giustizia*, 3, 2021, pp. 239-248; FILIPPO DANOVÌ, *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 843.

⁹ Le nuove disposizioni in materia prevedono, infatti, che il minore dodicenne (o anche di età inferiore ove capace di discernimento) debba essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano e che possano incidere sulla sfera dei suoi diritti e interessi, tenendo conto del suo punto di vista e delle sue opinioni, garantendogli l'informazione sulle conseguenze delle varie opinioni espresse. A tale diritto del minore è riconducibile l'obbligo – e non un mero atto istruttorio – del giudice di procedere all'ascolto, derogabile solo previo atto motivato in una serie di ipotesi tassativamente individuate dalla legge, ovvero laddove dal coinvolgimento del minore discendano conseguenze a lui sfavorevoli. La riforma ha così dato seguito ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica il minore quale parte sostanziale del processo, dovendogli garantire di partecipare attivamente ad un procedimento nei suoi confronti. Sul punto mi sia consentito di rinviare a ODILIA DANIELE, *Libertà religiosa nell'educazione dei figli alla luce della sentenza della Corte EDU (quinta sezione) 19 maggio 2022, ric. N. 54032/18, T. C. c. Italia*, in *Sudeuropa*, 2/22, p. 114. cfr. LEA QUERZOLA, “Ora il diritto è un fatto essenzialmente spirituale (...)”: l'ascolto del minore nel rito familiare riformato, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, I, 2023, p. 47 ss. Si veda anche Cass., 23 giugno 2022, n. 20323; Cass., 30 luglio 2020, n.16410.

¹⁰ V. CLAUDIO CECHELLA, a cura di, *Il processo civile dopo la riforma*, Zanichelli, Bologna, 2023, p. 251 ss.; GIORGIO COSTANTINO, *Questioni di coordinamento tra il nuovo «procedimento unificato» e altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie*, in *Questione giustizia*, 1, 2023, p. 170.

menti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni”, ossia alle controversie riguardanti lo *status* di coniuge, ivi compreso, in particolare, “*l’impugnazione del matrimonio per violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c., l’azione di annullamento del matrimonio per violenza o per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., l’azione di simulazione del matrimonio ai sensi dell’art. 123 c.c.*”. In queste ipotesi, l’applicazione delle nuove regole processuali è determinata dalla circostanza che si tratta di controversie sullo *status*¹¹.

Dalla riforma – di cui in questa sede non si può dare specifica descrizione che esulerebbe dagli scopi e dagli ambiti della presente analisi – emerge quindi un meccanismo processuale meno complesso rispetto a quella del processo ordinario¹².

Sulla scorta di quanto brevemente illustrato, con particolare riferimento al nuovo rito speciale, si evidenzia un generale sfavore verso i riti camerali e l’unificazione dell’intero diritto processuale di famiglia in un *corpus* unitario, differenziato a seconda della particolarità della situazione giuridica sostanziale azionata.

In tal modo, in una prima sommaria approssimazione, può rilevarsi come la direzione intrapresa sia stata quella di accrescere la certezza del diritto in ordine alle forme processuali in discussione, restando in linea con le direttive della tutela giurisdizionale differenziata.

3. Aspetti di rilievo ecclesiasticistico della Riforma Cartabia

Una volta tratteggiati i tratti salienti delle specifiche innovazioni qui poste in rilievo, derivanti dalla riforma del 2022, occorre adesso volgere la nostra attenzione ad alcuni possibili risvolti squisitamente ecclesiasticistici.

Sul punto, merita di essere ricordata una rilevante novità introdotta dall’art. 473-bis, 49 c.p.c. con cui si abilita le parti all’esercizio immediato, in sede di separazione, della domanda di divorzio o di scioglimento degli effetti civi-

¹¹ Restano, però, esclusi dal nuovo rito, per espressa previsione dell’art. 473bis c.p.c. i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. Appare, invece, ragionevole asserire che il nuovo procedimento unificato si applichi anche ai procedimenti contenziosi in materia di adozione dei maggiorenni di cui all’art. 291 ss. c.c. Cfr. GUIDOMARIA DE CESARE, *Il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie ad un anno dall’entrata in vigore*, in *Il Diritto processuale civile*, 2, 2024, p. 489.

¹² CLAUDIO CECHELLA, *La riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglie dopo il d.lgs n. 149/2022*, cit., p. 186.

li del matrimonio, a differenza della precedente previsione che subordinava la domanda di divorzio al decorso di un determinato lasso temporale dalla comparazione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale e al passaggio in giudicato della sentenza di separazione¹³.

Invero, il nuovo art. 473bis, 49 c.p.c., intitolato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, stabilisce che: “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”¹⁴.

Sotto il profilo dell'economia processuale, il c.d. “cumulo delle domande” nello stesso procedimento produce un indubbio effetto deflativo del contenzioso, poiché si assiste ad una concentrazione dell'istruttoria su questioni comuni. Lo stesso è a dirsi in relazione alla fase di gravame, atteso che l'impugnazione della sentenza, resa su procedimenti riuniti, produrrà un unico giudizio di appello o di cassazione.

In altri termini, con il “cumulo delle domande” viene meno lo iato temporale, esistente prima della riforma, tra il momento in cui si chiedeva la separazione e, successivamente con uno specifico e autonomo atto, il divorzio. Ferma, però, restando che la pronuncia sulla domanda di divorzio potrà avvenire solo decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato

¹³ La domanda sarà però procedibile solo dopo il decorso dei termini dalla comparizione in sede di separazione e con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Qualora la domanda non fosse formulata in seno agli atti introduttivi, ma solo successivamente con separato procedimento, la norma prevede l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. sul simultaneo processo tra cause connesse o, se pendenti, innanzi allo stesso giudice sulla riunione di cui all'art. 274 c.p.c. Benché il citato articolo ammetta il cumulo con riferimento al solo giudizio contenzioso, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., ha acconsentito alla cumulabilità nel medesimo procedimento della domanda di separazione con quella di divorzio consensuale. Cfr. Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, in *Famiglia e diritto*, 1, 2024, p. 13 ss., con nota adesiva di FILIPPO DANOVÌ, *La Cassazione conferma l'ammissibilità del cumulo di separazione e divorzio su domanda congiunta*; con nota critica di CLAUDIO CECHELLA, *Sul cumulo della domanda condivisa di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*, in *Giur. it.*, 3, 2024, pp. 577 ss., ove si evidenzia il rischio di una sostanziale disapplicazione dell'art. 160 cod. civ., nella parte in cui sanziona con la nullità i patti riguardanti gli effetti personali e patrimoniali del divorzio presi anticipatamente in sede di separazione.

¹⁴ Sul punto cfr. BRUNO DE FILIPPIS, *Il nuovo diritto di famiglia dopo la riforma Cartabia. Lettura ragionata delle novità sostanziali e processuali e formulario aggiornato con le nuove norme di rito*, Wolters Kluwer, Cedam, Milano, 2023. L'A. sottolinea che: “la norma non risponde all'istanza, da tempo e da più parti sollevata, di abolire il doppio giudizio, ma prevede che i due procedimenti possano svolgersi davanti allo stesso giudice, nell'ambito di un'unica iniziale domanda... la nuova norma determina, comunque, un'accelerazione processuale e consente che l'intera vicenda sia trattata unitariamente” (pp. 107-108).

della sentenza che pronuncia la separazione personale¹⁵.

Proprio riguardo al detto “cumulo” si appalesa un primo potenziale profilo di rilievo ecclesiasticistico. Difatti, la presentazione della domanda di divorzio cumulativamente con la separazione, potrebbe avere un interessante risvolto sulla delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale, qualora si aderisse alla nota tesi, secondo cui la richiesta di divorzio impedirebbe *ex se* la delibazione in quanto il chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio “coprirebbe il dedotto e il deducibile”, vale a dire che se una parte chiede il divorzio significherebbe implicitamente ammettere la validità del proprio matrimonio¹⁶. Infatti, muovendo dalla premessa – data per assodata dalle Sezioni Unite (ma non dalla Corte costituzionale)¹⁷ – dell’asserita fine

¹⁵ La predetta previsione produce i suoi effetti anche relativamente al contenzioso matrimoniale internazionale. A tal riguardo, un costante orientamento giurisprudenziale ha sostenuto che non vi sia litispendenza tra un procedimento italiano di separazione ed uno straniero di divorzio, con la conseguenza che la parte interessata ad una regolamentazione delle crisi coniugale da parte del giudice italiano deve soggiacere agli effetti della sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero. La nuova formulazione dell’art. 473 bis 49 c.p.c., nella parte in cui anticipa la litispendenza della domanda di divorzio al momento del deposito di quella di separazione, consente di evitare la sospensione del giudizio di separazione italiano, disposta ai sensi dell’art. 7, comma 3, L. n. 218 del 1995, ove il giudice ritenga che la sentenza straniera possa produrre effetti nell’ordinamento interno, nonché la soccombenza al giudicato straniero di divorzio qualora le domande cumulate siano state proposte prima di quella di divorzio dinanzi al giudice straniero. Cfr. CINZIA PERARO, *La litispendenza internazionale in materia matrimoniale, anche alla luce della “riforma Cartabia”*, in *Famiglia e diritto*, 4, 2024, pp. 410 ss., spec. p. 418; GIAMPIERO DE CESARE, *Il nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie ad un anno dall’entrata in vigore*, cit., p. 509. Cfr. Cass., 04 febbraio 2021, n. 2654; Cass., 20 luglio 2001, n. 9884.

¹⁶ Così FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, quattordicesima edizione, aggiornamento a cura di ANDREA BETTETINI, Zanichelli, Bologna, 2024, p. 540. L’A. ritiene sia “dubbio invece il rapporto fra giudizio civile e di divorzio e la sentenza canonica di nullità, perché la sentenza di divorzio produce effetti *ex nunc*, laddove, con il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, gli effetti civili cessano retroattivamente a decorrere dalla celebrazione del matrimonio”. Da qui il rilievo che “se non vi è identità di effetti giuridici fra giudicato civile di divorzio e giudicato canonico di nullità, onde l’oggetto dei due giudizi potrebbe sembrare diverso, vi è fra i due giudicati incompatibilità logica perché la sentenza di divorzio è pronunciata sul presupposto della validità della trascrizione della volontà degli effetti civili, mentre il riconoscimento della sentenza canonica travolgerebbe l’una e l’altra”. “In tale caso, perciò” – conclude l’A. – “sembra che possa valere il principio che il giudicato civile di divorzio, quanto agli effetti del matrimonio canonico nel diritto dello Stato, copre il dedotto il deducibile. Sicché l’attore in giudizio di divorzio, avendo scelto tale via, ha preclusa quella del riconoscimento dell’eventuale sentenza canonica di nullità, mentre il convenuto nel giudizio di divorzio ha l’onere di sollevare, in quella sede, l’eventuale questione della validità della trascrizione e ha preclusa anch’egli la via del riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità”. Nello stesso senso si vedano alcuni contributi contenuti in AA.VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., specialmente pp. 34 ss.; ANTONIO INGOGLIA, *Ancora sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità e giudicato civile di divorzio*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2, 2003, pp. 41 ss.; ANNA SVEVA MANCUSO, *La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, in *Il diritto ecclesiastico*, 4, 2004, pp. 1198-1204.

¹⁷ Per una compiuta analisi delle ragioni poste alla base di questi opposti esiti ermeneutici, rispettivamente scaturenti dalla sent. n. 1824 del 1993 delle Sezioni Unite, e dalla sent. n. 421 del 1993

della riserva di giurisdizione ecclesiastica, che implica l'astratta possibilità di uno scrutinio civile *anche* sulla validità del matrimonio canonico, poteva desumersi che il ricorso ad un giudizio divorzile (in vista dello scioglimento di quest'ultimo) prescindendo dal punto della validità comportasse *ex se* un implicito riconoscimento di quest'ultima. Con la conseguenza di precludere la possibilità di richiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, lasciando al convenuto soltanto la possibilità di fare accertare la validità della trascrizione nel corso dello stesso giudizio¹⁸.

In altri termini, secondo la suddetta tesi, la richiesta della cessazione degli effetti civili sarebbe logicamente e giuridicamente inconciliabile con una successiva richiesta di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità emessa in riferimento al medesimo matrimonio, posto che la prima richiesta sussume l'idea di un'“uscita” da quest'ultimo assistita (presuntivamente) dall'assunzione della sua validità: concretizzandosi la (susseguente) richiesta di cessazione degli effetti civili, dunque, come un'implicita rinuncia a chiedere (circa quel matrimonio) sia la nullità in foro civile, sia – per l'appunto – il riconoscimento d'una nullità canonica.

È ad ogni modo il caso di precisare che si tratta di una tesi minoritaria, essendo ormai pacifica in giurisprudenza la diversa tesi che reputa possibile procedere alla delibazione anche in presenza di una sentenza che abbia pronunciato il divorzio¹⁹. Una tesi, questa, ispirata da una logica di fondo della “se-

della Consulta, si rimanda a FABIANO DI PRIMA, *Delibazione speciale delle sentenze ecclesiastiche*, cit., pp. 218 ss.

¹⁸ La Cassazione con la sentenza 18 aprile 1997, n. 3345, in *Corriere giuridico*, 1997, pp. 1318 ss., con nota di GIAMPIERO BALENA, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e processo di divorzio*, e in *Famiglia e diritto*, 1997, pp. 213 ss. con nota di VINCENZO CARBONE, *L'annullamento del matrimonio non travolge più il divorzio*, pur confermando il precedente orientamento, secondo cui la delibazione non poteva essere preclusa dalla sussistenza di una causa o di una pronuncia di divorzio, ha ritenuto che la sentenza di divorzio passata in giudicato, non potesse essere travolta dalla delibazione della sentenza di nullità, in applicazione del summentovato “principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. In dottrina, cfr. ANDREA PROTO PISANI, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in AA. VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 135 ss.

¹⁹ La Cassazione ha escluso che la preventiva instaurazione del divorzio possa precludere la delibazione, ritenendo che i due giudizi abbiano *petitum*, *causa petendi* e conseguenze giuridiche del tutto diverse, e statuendo che la *ratio* della normativa è quella di stabilire un criterio di prevenzione tra giurisdizione ecclesiastica e civile solo al fine di evitare la contrarietà di giudicati relativamente alla stessa *res litigiosa*. Si tratta di un orientamento ormai pacifico, come dimostrato dal fatto che già nel 2006, la Cassazione ha chiaramente affermato che tra i due giudizi non sussiste un rapporto di pregiudizialità, salvo che nel giudizio di separazione non sia stata sollevata l'eccezione di nullità del vincolo matrimoniale richiedendo che venga decisa con efficacia di giudicato, e la pregiudizialità viene nuovamente esclusa in una successiva sentenza del 2007. E poi, nel 2009, la Cassazione ha ribadito che in questo caso non opera il principio di prevenzione tra i due giudizi, essendo *causa petendi* e *petitum* completamente diversi, specificando che la *causa petendi* della separazione consiste

parazione” tra i due ordinamenti, il civile e il confessionale, poco convincente (giacché “estranea a quella italiana della coordinazione” aperta all’apporto di valori e specificità confessionali²⁰); ma che la giurisprudenza di legittimità ritiene ad ogni modo abbracciabile, a presidio delle (pur condivisibili) ragioni del “coniuge più debole”: come mostra *a fortiori* l’indirizzo recente (assunto dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 9004 del 31 marzo 2021), che ritiene bastevole anche solo una sentenza parziale (passata in giudicato) che sancisca la cessazione degli effetti civili tra coniugi a “precludere qualsiasi effetto patrimoniale all’eventuale successiva pronuncia che riconosca civilmente la declaratoria canonica di nullità”²¹.

Tuttavia, tornando all’ipotesi in esame “delle due domande cumulate”, alla luce della riforma del 2022, da un punto di vista pratico – a scanso di equivoci e onde evitare i rischi di un (sia pur improbabile) cambio di orientamento giurisprudenziale in materia – sarebbe opportuno per la parte che avesse in mente di procedere in futuro con la delibazione non avvalersi di siffatto “cumulo”, onde non precludersi in partenza tale possibilità.

D’altro canto, occorre rilevare che la domanda di divorzio, in sede di separazione, può essere avanzata oltre che dalla parte ricorrente anche dalla parte resistente in sede di comparsa di costituzione, associandosi alla richiesta di separazione e avanzando domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (concordatario) in via riconvenzionale. Siffatta soluzione sarebbe, ovviamente, consigliabile alle parti che mirano ad accelerare i tempi di definizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sul punto, occorre, inoltre, ricordare che la possibilità di presentare congiuntamente separazione e divorzio in unico atto presenta l’effetto di accorciare ulteriormente i tempi e ridurre i margini per una delibazione che produca effetti patrimoniali ablativi dell’assegno di mantenimento. Atteso che, per l’appunto, alla luce della summentovata giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2021, i suddetti effetti ablativi possono prodursi sino a quan-

“nel verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, mentre la *causa petendi* della domanda di nullità è un vizio dell’atto”. Così ANNA SVEVA MANCUSO, *Delibazione e divorzio nella giurisprudenza della Cassazione: il difficile bilanciamento tra attuazione della normativa concordataria*, cit., pp. 49-50.

²⁰ Così, FABIANO DI PRIMA, *Delibazione speciale delle sentenze ecclesiastiche*, cit., p. 246.

²¹ Così, FABIANO DI PRIMA, *Delibazione speciale*, cit., p. 245. Viene stabilito, in particolare, il principio di diritto per cui quest’ultimo riconoscimento ancorché “intervenuto prima che sia divenuta definitiva la decisione [del giudice italiano] in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile” (avente ad oggetto lo scioglimento) che può “dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile” (Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 9021 del 2021).

do non è intervenuta una sentenza che si pronunci sullo *status* matrimoniale²².

Ne consegue che la suddetta possibilità di ottenere simultaneamente separazione e divorzio con un unico provvedimento finirebbe, inevitabilmente, per accorciare i tempi creando i presupposti normativi per limitare vieppiù ostativa la possibilità di ricorrere al già ridimensionato istituto della deliberazione che rischia, per effetto indiretto della Riforma Cartabia, di diventare sempre di più residuale o, ancora peggio, nella prassi di fatto inutilizzabile, con il risultato di vanificare le disposizioni concordatarie in materia.

In sintesi, involontariamente e certo non esplicitamente la Riforma Cartabia – se letta in combinato disposto con la ricordata giurisprudenza della Cassazione – di fatto restringe ancora i margini per operare deliberazioni a scopo utilitaristico, ponendo un sovrappiù di garanzia a favore del coniuge economicamente più debole.

Si tratta, ovviamente, di una soluzione tampone, ferma restando la necessità di un intervento legislativo di più ampio respiro – che non poteva essere parte di una riforma a carattere meramente processuale – volta a prevedere, a scopo perequativo, un'unica disciplina degli effetti patrimoniali conseguenti a qualsiasi unione matrimoniale²³, dichiarata successivamente nulla o sciolta, che tenga, in ogni caso, conto delle cause della dichiarazione di nullità o dello scioglimento, della durata del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, del loro specifico contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi e di quello comune.

²² Tra i commenti alla pronuncia affermando l'indirizzo in parola, oltre a quello citato nella nota precedente, cfr. ILIA PASQUALI CERIOLI, *Le Sezioni Unite e "l'indifferenza" del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche*, cit., pp. 12 ss.; LUIGI LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, cit., pp. 623-641; MARCO CANONICO, *Nullità matrimoniale ed assegno di divorzio*, cit., pp. 1106 ss.; ANDREA CESARINI, *Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale: la stabilità dell'assegno divorzile a seguito di "deliberazione" della nullità canonica*, cit., pp. 1-19; NATASCIA MARCHEL, *Ancora sui complessi rapporti tra sentenza di nullità matrimoniale e cessazione degli effetti civili del matrimonio "concordatario"*, cit., pp. 849-861. V. anche le osservazioni di ANNA SVEVA MANCUSO, *Deliberazione e divorzio nella giurisprudenza della Cassazione: il difficile bilanciamento tra attuazione della normativa concordataria*, cit., p. 54 ss. e di FABIANO DI PRIMA, *Dinamiche di integrazione dell'ordinamento civile*, cit., pp. 277 ss.

²³ Riguardo al tema specifico dell'esigenza di tutela del coniuge più debole a fronte dell'intervento *exequatur* della nullità canonica (penalizzato da quest'ultima occorrenza rispetto alla maggiore tutela che gli sarebbe spettata in conseguenza del divorzio), già all'indomani dell'avvento della legislazione "neoconcordataria" la dottrina e la giurisprudenza avevano segnalato il nodo della carenza di previsioni unilaterali statali volte a tener conto di quest'aspetto. Un quarto di secolo fa sono state presentate in Parlamento alcune proposte di legge volte a cercare soluzioni di "controbilanciamento" tra le ragioni in gioco, come emerge dalla puntuale disamina di MARIO FERRANTE, *Le proposte di legge sugli effetti patrimoniali della deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 2005, p. 263-275.

Infine, dibattuta è la questione in ordine all'applicabilità del nuovo rito unificato anche al procedimento *ex art.* 129 c.c., di competenza del Tribunale, finalizzato alla richiesta di indennità spettante al coniuge in buona fede in conseguenza della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio da parte della Corte di Appello²⁴. Stante il nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla controversia sullo *status*, il procedimento unitario previsto dalla riforma potrebbe trovare logica e conseguente applicazione in tema di liquidazione dell'indennità in favore del coniuge di buona fede, di cui all'art. 129 *bis* c.c. Se così fosse, ne deriverebbe che la tutela patrimoniale di cui agli artt. 129 e 129 *bis* del Codice civile accordata ad uno dei coniugi in seguito alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, risulterebbe ispirata alle regole che disciplinano il nuovo rito, a differenza di quanto non avvenga per il procedimento di delibazione, rispetto alla quale la riforma non trova diretta applicazione.

Invero, anche in considerazione dell'indubbia *vis expansiva* del rito unificato, non sembra sussistano ostacoli all'applicazione alla sua applicazione in materia, con conseguente introduzione del giudizio con ricorso, anziché con atto di citazione, non solo perché, come detto, trattasi di una questione vertente sullo stato – che comunque è stata già decisa dal giudice ecclesiastico con pronuncia delibata dalla Corte di Appello – ma anche perché è un'indubbia questione di famiglia di competenza del Tribunale Ordinario, rientrando quindi nell'ambito applicativo dell'art. 473 *bis* c.p.c.²⁵.

3.1. (segue) *Un focus particolare sul procedimento di delibazione (ulteriori profili potenzialmente investiti dalla riforma)*

Il procedimento per l'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale è stato introdotto per la prima volta in Italia nel Concordato Lateranense del 1929, come corollario del riconoscimento del matrimonio celebrato in forma canonica e della riserva di giurisdizione attribuita ai Tribunali ecclesiastici.

²⁴ Sul matrimonio putativo nel diritto canonico, si veda ALESSANDRO ALBISETTI, *Contributo allo studio del matrimonio putativo in diritto canonico: violenza e buona fede*, Giuffrè, Milano, 1980. Per quanto concerne il diritto civile si veda ROBERTA LANZILLO, *Il matrimonio putativo*, Giuffrè, Milano, 1978.

²⁵ Sul punto cfr. GIUSEPPE CASABURI, *Questioni controverse in tema di procedimento unificato e la nuova ctu*, relazione tenuta nell'incontro di studio "Il nuovo diritto processuale delle persone dei minorenni e della famiglia", organizzato dalla Scuola della Magistratura a Lecce in data 23 maggio 2023 (v. in www.scuolamagistratura.it, p. 7).

Lo scopo era quello di ottenere un provvedimento giudiziario idoneo a conferire esecutività a pronunce giurisdizionali provenienti da un ordinamento, quello canonico, estraneo allo Stato italiano.

Volendo operare un'esegesi della normativa in materia, l'art. 34 del Concordato Lateranense sanciva che lo Stato riconosceva la riserva di giurisdizione ecclesiastica per le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e si impegnava ad attribuire efficacia civile alle pronunce di nullità del vincolo matrimoniale emanate dai tribunali ecclesiastici²⁶.

Il Concordato del 1929 aveva, inoltre, previsto che la sottoposizione alla Corte di Appello della pronuncia ecclesiastica matrimoniale potesse avvenire d'ufficio²⁷, indipendentemente da un qualsiasi impulso proveniente dalle parti, in quanto era lo stesso giudice ecclesiastico a trasmettere la decisione alla Corte di merito perché questa vi conferisse l'esecutività agli effetti civili.

L'art. 34 del Concordato, dunque, non prevedeva alcuna possibilità per il Giudice del merito di effettuare alcun controllo ma di limitarsi ad accertare l'esistenza e l'autenticità dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica. Il procedimento garantiva ai fedeli l'uniformità di *status* tra ordinamento canonico e civile ed era "definito, oltre che ufficioso, pure automatico"²⁸.

²⁶ Per un approfondimento sul punto, cfr. da ultimo FABIANO DI PRIMA, *Dinamiche di integrazione dell'ordinamento civile*, cit., p. 83 ss. (spec. p. 142 ss.); NATASCIA MARCHEL, *Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto*, cit., pp. 1-15; MARCO CANONICO, *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 23 del 2019, p. 4. Al riguardo, rispetto alla dottrina più risalente, esemplificativamente: FILIPPO VASSALLI, *Lezioni di diritto matrimoniale*, I, Cedam, Padova, 1932; ARTURO C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da FILIPPO VASSALLI, 3° ed., vol. III, tomo I, (1957), p. 246 ss.; RENATO BACCARI, *L'efficacia civile del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1936; CESARE MAGNI, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, Cedam, Padova, 1948, p. 360; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio, art. 79-83 cod. civ.*, in *Commentario del codice civile*, a cura di ANTONIO SCIALOJA e GIUSEPPE BRANCA, Zanichelli, Bologna-Roma, 1971, p. 196 ss.

²⁷ PAOLO DI MARZIO, *Diritto giurisprudenziale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2, 2004, p. 170 ss., segnala al riguardo che le differenti espressioni usate sia nel testo del Concordato lateranense, (che parla di 'trasmissione' alla Corte d'appello), sia in seno alla legge matrimoniale (che prevedeva la "presentazione" al giudice civile), avevano "indotto parte della dottrina ad ipotizzare che, nel dettare le norme di attuazione del Concordato, lo Stato avesse inteso richiedere un'iniziativa di parte al fine del riconoscimento degli effetti civili alla decisione canonica" alla decisione canonica" (cfr. ARTURO C. JEMOLO, *Il matrimonio*, cit., p. 242; VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, X ed., Giuffrè, Milano, 1964, p. 315). Ma la giurisprudenza pervenne a diverse conclusioni, asserendo che "con la previsione della presentazione" contenuta nella legge matrimoniale, si era inteso solamente "porre rimedio alla eventuale omissione di trasmissione da parte del Tribunale ecclesiastico"; essendo "stato ammesso, cioè che la Corte d'appello [fosse] tenuta a provvedere anche se la sentenza ed il provvedimento ad essa [pervenissero] non a seguito della trasmissione, ma ad opera di un soggetto interessato" che ne effettuasse la presentazione (Cass. sent. 22 novembre 1966, n. 2788).

²⁸ Cfr. PAOLO DI MARZIO, *Diritto giurisprudenziale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di*

Siffatto procedimento ‘automatico ed ufficioso’ previsto ai fini del conseguimento degli effetti civili della decisione canonica di nullità matrimoniale – prescindendo da un’iniziativa delle parti e persino dalla loro partecipazione alla procedura da svolgersi innanzi alla Corte di Appello, come previsto dall’art. 34, 5 e 6 comma del Concordato e dall’art. 17 della legge matrimoniale – suscitava seri dubbi di legittimità costituzionale per una ben ipotizzabile violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Carta fondamentale²⁹.

In tale contesto, a partire dalla metà degli anni ’70, si inserisce la pronuncia della Corte Costituzionale n. 18 del 2 febbraio 1982 mediante la quale vengono introdotti dei correttivi all’automaticità del provvedimento: viene dichiarata l’illegittimità dell’articolo 34 del Concordato e l’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 nella parte in cui dette norme non prevedevano che, in sede di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, alla Corte di Appello competente di verificare che nel processo canonico fosse stata garantita piena tutela il diritto di difesa delle parti, assicurandosi il rispetto del principio del contraddittorio e che la decisione ecclesiastica non contenesse disposizioni in contrasto con i principi di ordine pubblico italiano, nel rispetto dei principi supremi dell’ordinamento³⁰. La pronuncia della Consulta rispondeva a quella “armonizzazione del Concordato ai principi costituzionali” che aveva ispirato qualche anno prima l’apertura del negoziato per la revisione del Concordato del 1929 e che si concluse poi con l’Accordo di Villa Madama del 1984”³¹. Non a caso la suddetta decisione fu poi recepita nell’Accordo del 1984 e ispirò la nuova disciplina della deliberazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità³².

nullità matrimoniale, cit., p. 169.

²⁹ La Cassazione non esitava ad affermare che le modalità previste per il riconoscimento degli effetti civili alla pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale configurano “un procedimento esperibile di ufficio per il quale non è richiesta l’iniziativa delle parti”, e “deve essere anche escluso che nel procedimento medesimo sia necessaria la presenza delle parti”, Cass. sent. n. 2788 del 22 novembre 1966. Cfr. altresì. SERGIO LARICIA, *Esecutorietà delle pronunce ecclesiastiche in materia matrimoniale ed art. 24 della Costituzione*, nota a Cass. sent. n. 2788 del 22 novembre 1966.

³⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, VI ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 171 ss.; ANTONIO FUCCILLO, *Diritto religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica*, III ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 452 ss.

³¹ PAOLO CAVANA, *L’evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di deliberazione*, cit., p. 2.

³² FABIANO DI PRIMA, *Delibazione speciale delle sentenze ecclesiastiche*, cit., p. 188, rileva come “l’Accordo di revisione mezzo secolo più tardi contempla (all’art. 8, n. 2) un vero e proprio meccanismo deliberatorio, pur se connotato da elementi “di indubbia specificità e di specialità”, sicuramente modellato sul sistema più serrato di riconoscimento introdotto negli anni ‘40 (col codice di procedura civile) per le sentenze straniere” (il virgolettato sull’indubbia ‘specificità’ rimanda alla notazione operata da ANGELO LICASTRO, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n.218 del 1995*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 146). Seguita FABIANO DI PRIMA (op. ult. cit., p. 190 ss.) a rilevare come “il previsto vaglio più penetrante per le sentenze ecclesiastiche, e il rimando (con avvertenze/adattamenti) al c.p.c., sia in gran parte da ricondursi allo “storico” intervento di due anni

L'Accordo di revisione del 18 febbraio 1984 (entrato in vigore con la l. 25 marzo 1985 n. 121), dedica al matrimonio due norme, l'art. 8 dell'Accordo e il n. 4 del Protocollo addizionale, dalla cui lettura traspare una totale sintonia con la precedente giurisprudenza costituzionale che ivi ha trovato pieno accoglimento. Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 8, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile d'ufficio³³, come originariamente disposto dalla L. 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del Concordato del 11 febbraio 1929 (art. 17, 2 comma), prevedendosi ora – invece – che il procedimento di delibazione sia introdotto “su domanda delle parti o di una di esse”. A seguito della suddetta pronuncia della Corte costituzionale e dell'entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo Addizionale del 1984 non si può dubitare sul fatto che il giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sia sottoposto ad un controllo non più formale da parte della Corte d'Appello che ha il compito di verificare l'esistenza di una serie di condizioni, allora richieste per la delibazione delle sentenze straniere³⁴. Si è ridimensionato “il potere della Chiesa

prima del Giudice delle Leggi, con la sentenza n.18/1982. Negli specifici *caveat* imposti alle Corti d'Appello, emerge secondo l'A. una visuale ‘protezionista’ che rimanda (per l'appunto) al paradigma processualciviltistico del 1940 (definito “della porta socchiusa”, in contrapposizione alla “logica della porta aperta” di stampo manciniano che connota il precedente testo codiciale). Emergono numerosi ulteriori indizi, al riguardo, di questa visuale ‘protezionista’, come ad es. “lo specifico argomentare della Corte, che la porta a correlare, con vicinanza a quel paradigma, l'esigenza di porre un presidio a questi beni/valori al tema dei poteri altrimenti annichiliti del giudice statuale, rectius resi “mutili e vanificati”, a tal punto da degradarne la funzione a mero controllo formale, e dunque sul loro essere incisi troppo “profondamente e radicalmente”. Ma c'è anche, al contempo, l'esplicitazione testuale che precisa, rispetto, alle istanze da tutelare – espressive di due “principi supremi dell'ordinamento costituzionale” (così da prevalere sulle norme pattizie, pur costituzionalmente protette) – che quella relativa all'ordine pubblico, e alla sua “inderogabile tutela”, s'impone “soprattutto a presidio della sovranità dello Stato”. Si delinea insomma” – conclude l'A. – “il motivo di fondo di un “recupero di sovranità”, proprio di risalenti sistemi politico-giuridici, e comunque espressivo di un momento della statualità del diritto, la cui impronta vagamente ‘revanscista’ non può non riscontrarsi nel più severo vaglio delibatorio contemplato due anni dopo dal testo madamense, un po' più condizionato che ispirato da tali statuizioni”. Cfr. sul punto specifico, GIUSEPPE DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Pàtron, Bologna, 1985, pp. 155 ss.; ID., *Principi supremi e ordine pubblico. Notazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di «matrimonio concordatario»*, in *Dir. eccl.*, 1982, pp. 401-402.

³³ V. *supra*, nota n. 27.

³⁴ V. *supra*, nota n. 32. V., altresì, sulle ragioni di fondo dell'innovazione, ulteriori rispetto al (descritto) tracciato segnato dalla Consulta nel 1982, e legate ai paradigmi tecnico-giuridici di stampo internazionalprivatistico tenuti presente nella stesura dell'art. 8, n. 2, FABIANO DI PRIMA, *Dinamiche di integrazione*, cit., pp. 235 ss. Per una ricognizione dello stato dell'arte, concernente la nuova normativa, all'indomani dell'Accordo del 1984, v. esemplificativamente le riflessioni operate allora da ENRICO G. VITALI, *Prime considerazioni sull'art. 8 del nuovo Concordato: la trascrizione del matrimonio*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1984, p. 695 ss.; nonché l'Introduzione di SALVATORE BORDONALI e ANTONIO PALAZZO, al volume dagli stessi curato, *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990.

sull'istituto, tanto da non riscontrare neanche un accenno alla sua dimensione sacramentale né alla riserva di giurisdizione ecclesiastica, assoggettandolo ove possibile alla disciplina civilistica, e dando alla Corte d'appello il potere di rigettare la richiesta della delibazione"³⁵.

Viene data particolare importanza e rilevanza alla volontà delle parti che deve essere presente per richiedere l'efficacia degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio.

Dunque, la domanda delle parti o di una di esse rappresenta un imprescindibile connotato propulsivo del procedimento.

Occorre tornare a rimarcare il nodo che alla stipula dell'Accordo del 1984 non è seguita l'emanazione di una nuova legge matrimoniale analoga a quella promulgata all'indomani della firma del Concordato del 1929 (legge 27 maggio 1929, n. 847). Tale vuoto normativo, difatti, ha provocato un ineludibile intervento giurisprudenziale volto a cercare di colmare la suddetta lacuna legislativa attraverso interpretazioni più o meno appaganti³⁶ (ricorrendo, ad es., talvolta alla c.d. 'tecnica a collage'³⁷). Intervento in supplenza, questo, che si comprende anche alla luce della contestuale "generale presa di quota in quegli anni del ruolo del giudiziario, che in maniera più o meno implicita...prende a rivendicare un ruolo ben più ampio di quello implicante la funzione di mera applicazione della legge al caso di specie, in ragione di svariati macro-fenomeni (e fattori di contesto), ove spiccano l'avanzamento del processo d'integrazione sovranazionale e l'infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità internazionale" (col parallelo ravvicinamento tra *civil law* e *common law*)"³⁸.

Segnatamente, anche in merito alla forma di presentazione della domanda del giudizio di delibazione, a fronte all'inerzia del legislatore, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. Un. del 5 febbraio 1988 n. 1212), nell'esercizio dell'attività di supplenza, a dettare i criteri ormai consolidati nella prassi forense secondo cui, ove le parti siano in disaccordo tra loro in merito alla delibazione della sentenza, il procedimento deve essere iniziato

³⁵ ANNA SVEVA MANCUSO, *Delibazione e divorzio nella giurisprudenza della Cassazione: il difficile bilanciamento tra attuazione della normativa concordataria*, cit., p. 3.

³⁶ MARIO FERRANTE, *Le proposte di legge sugli effetti patrimoniali della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., p. 263 ss. Sul punto si vedano, altresì, OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, pp. 104-124; e PAOLO MONETA, *Nullità del matrimonio concordatario e rapporti patrimoniali*, in *Iustitia*, 2004, p. 203 ss.

³⁷ RAFFAELE BOTTA, *Il matrimonio «concordatario»*, in *Trattato di Diritto Privato* (dir. M. Bessone), IV, *Il Diritto di Famiglia- Famiglia e matrimonio*, a cura di TOMMASO A. AULETTA, Giappichelli, Torino, 2010, p. 336.

³⁸ COSÌ FABIANO DI PRIMA, *Delibazione speciale delle sentenze ecclesiastiche*, cit., pp. 215 ss.

con atto di citazione e rito ordinario di cognizione assumendo pertanto la forma contenziosa.

Viceversa, se le parti concordano sull'attribuzione di *re iudicata* civile alla pronuncia canonica, il procedimento di delibazione potrà essere iniziato con un ricorso congiunto e il giudizio deve svolgersi con rito camerale *ex artt.* 737 ss. c.p.c.³⁹.

Orbene, il sistema a doppio binario trova peraltro riscontro anche nell'esplícito richiamo agli artt. 796 e 797 c. p. c. contenuto nell'art. 4, lett. b) del Protocollo Addizionale, i quali individuano nell'atto di citazione il modello processuale tipico delle domande di riconoscimento di sentenze straniere, secondo la disciplina anteriore alla L. n. 218 del 1995 (Cfr. Cass. 7 giugno 2007, n. 13363).

L'art. 4, lett. b, del Prot. Add. ha poi precisato che tali condizioni devono intendersi quelle previste agli artt. 796 e 797 c.p.c.

Queste ultime norme del codice di rito facevano parte del Titolo VII (Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere), del Libro IV (Dei procedimenti speciali) del c.p.c., che è stato espressamente abrogato, a far data dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, l. n. 218/95.

Il giudizio di delibazione è in seguito venuto meno nell'ordinamento italiano, almeno in linea di massima, per effetto del principio del riconoscimento automatico introdotto dalla l. 31 maggio 1995 n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*)⁴⁰: segnatamente, l'avvio del giudizio deliberatorio diventa in pratica solo un'eventualità rimessa all'ipotesi di even-

³⁹ In seguito a contrasti giurisprudenziali, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, non solo con la ricordata sentenza 5 febbraio 1988, n. 1212, in *Il diritto ecclesiastico*, 3, 1988, II, p. 190 ss., ma altresì con la pronuncia del 1° marzo 1988, n. 2164, in *Giust. civ.*, 1, 1988, p. 1141 ss. (con nota di FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il procedimento per l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: inezia del legislatore e suplenza giurisdizionale*).

⁴⁰ In proposito, cfr. FABIANO DI PRIMA, *Dinamiche di integrazione dell'ordinamento civile*, cit., p. 187 ss.; LUIGI LACROCE, *L'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 30 ss.; ANGELO LICASTRO, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale*, cit., p. 190 ss.; NATASCIA MARCHEL, *Il limite dell'ordine pubblico davanti alla Chiesa cattolica e davanti allo Stato secolare: due percorsi giurisprudenziali a confronto*, in *Rivista AIC.*, 4, 2017; GIUSEPPE D'ANGELO, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela dell'ordine pubblico interno: certezze ed incertezze della più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2003, p. 909 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio*, in *Diritto ecclesiastico*, 1, 2000, p. 615 ss.; MARIO RICCA, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1997, pp. 676 ss.; PASQUALE LILLO, *Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari*, in *Dir. famiglia*, 3, 1996, pp. 1030 ss.; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e diritto internazionale privato*, Edisud, Salerno, 1996, pp. 176 ss.

tuali contestazioni (cfr. l'art. 67, I comma, della legge).

Tuttavia, la nuova disciplina di diritto internazionale privato non risulta applicabile al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, con la conseguenza che rimane la necessità "sistematica" del procedimento dinanzi alla Corte di Appello per l'attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità del vincolo matrimoniale.

In tal senso si è, da tempo, espressa anche la prevalente giurisprudenza⁴¹, confermando la necessità del giudizio di delibazione con perdurante applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c., nonostante l'avvenuta abrogazione, disposizioni che risultano connotate, in ordine a tale materia, da una vera e propria "ultrattività"⁴².

Dunque, non può essere messa in dubbio la perdurante vigenza nell'ordinamento, limitatamente alle controversie in esame, dei richiamati artt. 796 e 797 c. p. c., nonostante la abrogazione disposta dall'art. 73 della L. n. 218 del 1995, non essendo quest'ultima norma idonea, in ragione della sua natura di legge formale ordinaria, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo e del Protocollo Addizionale, le quali, relativamente alla specifica materia in esame e in forza del principio concordatario recepito nell'art. 7 Cost., sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali⁴³.

Anche in seguito alla Riforma Cartabia che, come abbiamo accennato, è intervenuta sulle norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia e pertanto nello stesso ambito giuridico in cui opera il giudizio di delibazione, i criteri di presentazione della domanda sono rimasti quelli dettati dalla giurisprudenza della Cassazione. Ciò, in quanto la riforma non interviene sul punto, limitandosi ad occuparsi dei criteri di redazione degli atti processuali che dovranno essere redatti secondo la specifica modalità prevista dalla Cartabia

⁴¹ Cass., sez. un., 1° ottobre 1982 n. 5026, in *Foro italiano*, 1982 cui si sono uniformate le pronunce successive.

⁴² L'ultrattività degli artt. 796-797 c.p.c. è stata chiaramente affermata dalla giurisprudenza della Cassazione: Cass., sez. I civ., 10 luglio 1999, n. 7276 in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2000, p. 62; Cass., sez. I civ., 30 maggio 2003, n. 8764, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2003, p. 942; Cass., sez. I civ., 11 novembre 2005, n. 21865, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2006, p. 880; Cass., sez. I civ., 10 maggio 2006, n. 10796, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2006, p. 886; Cass., sez. I civ., ord. 21 agosto 2007, n. 17767, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2007, pp. 814-820; Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19809, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2009, p. 832; Cass., sez. I civ., 5 marzo 2009, n. 5292, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2009, pp. 846-847; Cass., sez. I civ., 10 dicembre 2010, n. 24990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2011, p. 870; Cass., sez. I civ., 24 ottobre 2011, n. 21968, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2013, p. 810; Cass., sez. I civ., 29 marzo 2013, n. 7946, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3 del 2013, p. 817.

⁴³ Cfr. *ex multis* Cass. SS.UU. 18 luglio 2008, n. 19809; Cfr. Corte di Appello di Palermo sentenza del 9 marzo 2023, cit. Sul punto, cfr. GAETANO CATALANO, *Considerazioni introduttive*, in *Concordato e legge matrimoniale*, cit., p. 7.

e, in particolare, applicando il principio di sinteticità degli atti⁴⁴, in ossequio all'obiettivo della riforma che è quello di ottenere una maggiore speditezza del processo attraverso una sua semplificazione e razionalizzazione.

Tuttavia, merita di essere menzionata, in questa sede la recente modifica dell'art. 473bis c.p.c., attuata con il D.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, meglio noto come "Correttivo Cartabia", che prevede il mutamento del rito da parte del Giudice nel caso in cui il procedimento di cui al primo comma della medesima norma sia promosso in forme diverse. In tali ipotesi, il Giudice ordina il mutamento del rito con conseguente fissazione dell'udienza di cui all'art. 473 bis c.p.c. assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti⁴⁵. Attraverso l'introduzione di tale ultima previsione viene indubbiamente ridotto il rischio che le cause vengano respinte per mere

⁴⁴ Il legislatore della riforma Cartabia al fine di introdurre nel processo civile il principio di sinteticità degli atti ha modificato l'art. 121 c.p.c. codificando appunto i criteri di chiarezza, sinteticità e specificità degli atti di impulso. A tal fine gli atti processuali devono contenere gli elementi previsti dal D.M. 110/2023 e a titolo esemplificativo ricordiamo: l' intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; le parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; le parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; conclusioni; indicazione specifica dei mezzi di prova, indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; limiti dimensionali per ciascuna tipologia di atto.

⁴⁵ Il D.lgs. n. 164/2024 modifica il comma 1 dell'art. 473bis c.p.c. integrandolo come segue: *"Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea."* Il decreto correttivo prevede, inoltre, un'integrazione dell'art. 473bis c.p.c. con i commi 3 e seguenti volti a disciplinare il mutamento del rito da parte del Giudice nel il caso in cui il procedimento di cui al primo comma sia promosso in forme diverse. In tal caso, il Giudice ordina il mutamento del rito con conseguente fissazione dell'udienza di cui all'art. 473bis assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. Nel caso in cui, invece, la causa promossa riguardasse un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, *"il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto"*.

formalità, ottimizzando anche i tempi processuali.

Si tratta di una modifica che potrebbe avere delle indirette e positive re-fluenze procedurali sulla prassi del riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Infatti, come si è dianzi accennato, in assenza di una legge matrimoniale che vada ad uniformare le modalità processuali della delibazione, le Corti di Appello hanno dato vita – se non proprio ad una giurisprudenza “creativa” – a diverse e difformi interpretazioni procedurali.

In particolare, vi sono Corti di Appello che operano d’ufficio il passaggio dal rito contenzioso a quello camerale quando una parte convenuta, regolarmente citata, non si costituisca in giudizio e rimanga, quindi, contumace⁴⁶. Tale prassi che, fino alla modifica ora citata, era in qualche modo *praeter legem* sembra trovare adesso un riscontro normativo che potrebbe suffragare la correttezza di tale prassi la quale permette che l’attribuzione degli effetti civili alla sentenza canonica avvenga nei tempi più celeri del procedimento camerale piuttosto che in quelli, più lunghi, del rito ordinario.

Invero, seppure la modifica dell’art. 473*bis* c.p.c. sia espressamente dettata per il giudizio di primo grado, sembra sia applicabile anche al procedimento di delibazione atteso che, come è noto, esso viene introdotto direttamente in Corte di Appello, funzionalmente competente, rendendo, quindi, estensivamente applicabile il medesimo principio processuale.

Un’ ulteriore norma che potrebbe avere un qualche interesse rispetto alla procedura in Corte di Appello in vista della delibazione è, poi, quella contenuta nell’art. 163*bis*, comma 3, n. 3*bis*), c.p.c. la quale prevede l’obbligo di indicare, nei casi in cui la domanda sia soggetta a condizione di procedibilità, l’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

La finalità della citata disposizione è evidentemente quella di consentire al Giudice di determinare rapidamente se poter dare le disposizioni per la prosecuzione del giudizio o, viceversa, invitare le parti a dar corso agli incombenti necessari per soddisfare la condizione di procedibilità pretermessa.

Si tratta di una norma che potrebbe riguardare la produzione unitamente all’atto introduttivo del giudizio di delibazione del decreto di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale attestante il rispetto della normativa processuale canonica e l’esecutorietà della sentenza canonica, espressamente richiesto dall’art. 8.2 dell’Accordo per potersi dare luogo al riconoscimento della nullità ecclesiastica in sede civile, che, quindi, è condizione di procedibilità per la delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale le quali, essendo sentenze in materia di *status personarum*, non passano mai in

⁴⁶ Sul punto si vedano i contributi contenuti in AA.Vv., *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, cit., pp. 165-264.

giudicato. Ne consegue che potrebbe trovare applicazione, ai fini della redazione dell'atto introduttivo, il citato requisito formale il quale, però, non è fra quelli previsti a pena di nullità dell'atto di citazione (cfr. art. 164 c.p.c.), con la conseguenza che l'eventuale mancata indicazione dell'adempimento della condizione di procedibilità non influirebbe sulla validità dell'atto, comportando tuttavia per il Giudice l'obbligo di verificare *aliunde* (ad esempio, dai documenti prodotti) se tale condizione di procedibilità si sia stata assolta o meno.

In definitiva, seppure si ribadisce il principio dell'immodificabilità unilaterale della normativa di derivazione concordataria (come sopra già riferito a proposito della riforma del diritto internazionale privato) neppure nel caso di riforme *in bonam partem*, sarebbe stata auspicabile una generale revisione della procedura dei giudizi in Corte di Appello che potesse essere utilizzata per semplificare e disciplinare indirettamente – ossia senza incidere sulla legislazione concordata – anche i giudizi di deliberazione, riducendo i margini di discrezionalità delle singole corti territoriali d'appello che hanno seguito diversi e non certo uniformi criteri nel procedimento di esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale⁴⁷.

4. Considerazioni conclusive

La Riforma Cartabia, si propone come un tentativo organico e articolato volto ad ottimizzare l'efficienza del processo civile italiano, dando seguito all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea per riformare il sistema giudiziario nazionale.

In quest'ottica, si è cercato di verificare se questa epocale riforma possa

⁴⁷ La fase introduttiva del nuovo procedimento, a mente dell'art. 473**bis**, 12 c.p.c., ha inizio con la presentazione di un atto che riveste la forma del ricorso, con il contenuto tipico di un atto contenente la domanda di merito, salvo l'esplicita previsione di una "chiara e sintetica esposizione" della *causa petendi* e del *petitum*, sulla scorta del principio che governa l'intero processo civile riformato, come sopra analizzato. Il ricorso deve, altresì, indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con contestuale allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, che siano stati già adottati nei suddetti procedimenti. Ancora, il predetto articolo prescrive che il ricorso debba contenere la specifica indicazione dei mezzi di prova "dei quali l'attore intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione" e nell'eventualità in cui la domanda abbia ad oggetto un contributo economico o in presenza di figli minori, la predetta norma prescrive l'allegazione: a) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. La *ratio* di tale previsione è rinvenibile nel poter permettere alle parti di avere una maggiore contezza di eventuali ed ulteriori posizioni pendenti tra le stesse, scoraggiando in tal modo la frammentazione del contenzioso che può condurre ad esiti in tutto o in parte contraddittori.

avere delle ricadute in ambito ecclesiasticistico e, in particolare, sul procedimento di delibazione che, come è noto, rappresenta – specie dopo la stipula dell'Accordo di Villa Madama del 1984 – una vera *crux interpretorum*.

Sebbene non fosse certo possibile pretendere che il legislatore si facesse espressamente carico di ritornare sul punto delle dinamiche processuali connesse alla delibazione – istituto del resto divenuto residuale, appresso alla riforma del diritto internazionale privato italiano del 1995 – né fosse pensabile il ricorso a riforme di tipo sostanziale (come quella dell'equiparazione del trattamento economico equiparando sul punto divorzio e delibazione) all'interno di una riforma a carattere prettamente processuale, sarebbe, forse, stato possibile cogliere l'occasione per tentare, almeno, indirettamente di fornire indicazioni procedurali utili anche in questo specifico settore processuale.

Invero, come abbiamo visto, vi è stata una copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è trovata costretta a supplire alle oggettive lacune normative in materia attraverso un'opera di supplenza non esente talvolta da forzature interpretative, legate anche al dato per cui la funzione assolta dalla giurisprudenza è di natura dichiarativa, in quanto connessa ad una preesistente norma, della quale è volta a cogliere l'effettiva portata, con esclusione formale di un'efficacia direttamente creativa, salvi i casi di cui all'art. 12 delle Preleggi, ossia per il caso di lacune legislative.

In assenza di un intervento diretto del legislatore della Riforma Cartabia si è cercato di cogliere se, analizzando in filigrana la nuova normativa, sia possibile individuare, ancora una volta in via interpretativa, degli aspetti della riforma potenzialmente spendibili nell'ambito della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, utilizzando, il classico approccio metodologico ecclesiasticistico di ricercare a 360° tutte le norme che, anche se solo in maniera indiretta, possono avere una ricaduta sul fenomeno religioso, sovvenendo (direttamente e/o di riflesso) alla libertà del *civis-fidelis*⁴⁸.

Certamente i risultati cui si è giunti richiedono ulteriori approfondimenti che probabilmente trarranno spunto anche dalla concreta prassi applicativa degli organi di giustizia chiamati ad attuare e implementare la Riforma Cartabia, nella speranza che la Riforma stessa riesca a raggiungere gli ambiziosi obiettivi per cui è stata posta in essere.

⁴⁸ Sul punto, si rinvia alle riflessioni da ultimo operate da MARIA D'ARIENZO, *Il dialogo tra ecclesiasticisti e costituzionalisti attraverso il prisma della libertà religiosa. Riflessioni conclusive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5/a del 2023, pp. 75 ss.